

Roma, 13 ottobre 2010

Dott. Domenico Mastroianni *

“Il D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e gli emanandi regolamenti di competenza MEF”

*Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria generale dello Stato

Il decreto legislativo 39/2010 recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Costituisce un tassello fondamentale del processo di armonizzazione degli obblighi in materia di revisione contabile, assicurando che il controllo legale dei conti avvenga con regole e modalità tendenzialmente omogenee tra i diversi Paesi dell'Unione Europea.

L'obiettivo sotteso alla riforma, come noto, è quello di realizzare un incremento qualitativo degli standard della revisione legale, rafforzando la **funzione di interesse pubblico** assolta dal revisore contabile nello svolgimento delle attività di certificazione della veridicità ed attendibilità dei dati di bilancio.

Con il decreto legislativo 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile di quest'anno, è stata accolta nell'ordinamento l'opportunità di procedere ad una complessiva **razionalizzazione della disciplina nazionale** relativa allo svolgimento della funzione di revisione legale, coordinando o abrogando le disposizioni precedentemente contenute in numerosi testi di legge.

Il decreto 39 modifica profondamente il **quadro normativo previgente**, che appariva estremamente frammentato e disorganico; le disposizioni, infatti, erano contenute:

- in parte all'interno del *codice civile*, che definiva le società soggette alla revisione (soggetti passivi) ed i profili generali dell'attività di revisione;
- in parte nel *D.lgs. 88/1992*, che disciplinava i soggetti legittimati ad esercitare l'attività di revisione (soggetti attivi) ed il Registro dei revisori contabili

Erano, inoltre, previste, disposizioni speciali per particolari tipologie di imprese:

- D.lgs. 385/1993 (*TUB*), per le società bancarie e creditizie;
- D.lgs. 58/1998 (*TUIF*), per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati;
- D.lgs 209/2005 (*Codice delle assicurazioni*) per le società assicurative.

La **nuova disciplina** raccoglie in un *corpus* normativo unico le disposizioni che regolano l'esercizio del controllo legale dei conti, ampliando il perimetro delle proprie disposizioni anche agli enti precedentemente regolati da disposizioni speciali. Il quadro normativo è composto da un *nucleo di disposizioni comuni*, applicabili alla quasi totalità delle società di capitali di diritto comune. Sono inoltre previste alcune *disposizioni speciali* che si applicano alle società qualificabili come "Enti di Interesse Pubblico" (EIP), ai revisori e alle società di revisione incaricati della revisione legale presso tali enti. Per tali enti, il decreto 39 prevede obblighi più rigorosi, tenendo conto della maggiore importanza economica di questi soggetti e della necessità di garantire un efficace controllo pubblico a tutela di una vasta platea di *stakeholder*.

Dall'esame delle nuove disposizioni emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di innalzare i **livelli di fiducia** che ogni utilizzatore può riporre nella credibilità dell'informativa di bilancio. Il rafforzamento dei requisiti etici, di indipendenza, di professionalità e di responsabilità richiesti ai soggetti abilitati alla revisione legale rappresenta il naturale corollario di questo processo e costituisce una condizione preliminare per la fiducia del pubblico nella funzione di interesse pubblico della revisione legale e nella capacità dei professionisti della revisione di svolgere correttamente il loro ruolo.

In relazione ai contenuti del provvedimento, il D.Lgs. 39/2010 detta norme generali in tema di:

- *Abilitazione all'esercizio della professione di revisore* (tirocinio, esame di stato, requisiti di onorabilità)
- *Esercizio attività di revisione* (iscrizione e contenuto informativo del registro dei revisori, formazione continua, modalità di conferimento e di revoca dell'incarico, regole di deontologia, riservatezza, indipendenza, obiettività, responsabilità, segreto professionale)
- *Controllo pubblico* (funzioni di vigilanza del Ministero dell'Economia e della Consob, reati e relative sanzioni)
- *Cooperazione tra Stati UE e con i Paesi terzi* (per rafforzare e armonizzare ulteriormente la qualità della revisione legale dei conti nella Comunità e facilitare la collaborazione tra gli Stati membri e i paesi terzi)

L'attuazione dei regolamenti e degli altri provvedimenti di competenza del MEF

Il Ministero dell'Economia è chiamato a dare attuazione a numerose disposizioni contenute nel Dlgs 39/2010. Al fine di rendere operativo il sistema delineato, saranno emanati nei prossimi mesi i relativi provvedimenti attuativi.

Tra le tipologie di provvedimenti da adottare ai sensi del Dlgs 39, coesistono:

- *Regolamenti ministeriali*, in alcuni casi di concerto con il Ministero della Giustizia e con il parere della Consob [istituzione del Registro, requisiti di onorabilità, svolgimento del tirocinio e dell'esame di abilitazione, criteri per la formazione continua, indipendenza dei revisori, disciplina degli incarichi (dimissioni, revoca, risoluzione consensuale), estensione della rete ...]
- *Decreto* (di natura non regolamentare) di approvazione dei principi deontologici elaborati dalle associazioni e ordini professionali [art. 9]
- *Convenzioni* con gli ordini e le associazioni professionali interessati finalizzate a definire le modalità di elaborazione dei principi [art. 12];
- *Protocollo d'intesa* con la Consob sulle modalità di collaborazione tra autorità competenti lo scambio di informazioni [art. 23]

L'applicabilità nel periodo transitorio della disciplina previgente

Il quadro transitorio è piuttosto articolato, in quanto le disposizioni del decreto 39 non sono tutte immediatamente applicabili, ma rinviano in larga misura all'adozione di specifici provvedimenti di attuazione.

Costituiscono disposizioni applicabili fin dalla data di entrata in vigore del decreto 39:

- Il conferimento dell'incarico, conferito dall'assemblea su *proposta motivata* dell'organo di controllo (art. 13) [l'art. 2409 quater c.c. prevedeva che l'incarico di revisione fosse attribuito dall'assemblea, "sentito" il collegio sindacale]
- Alcune disposizioni previste per gli Enti di Interesse Pubblico, come l'istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 19) ed il divieto di attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale (art. 16)
- Le disposizioni in materia di cooperazione interna (art. 23) ed internazionale (art. 33) e lo scambio di informazioni tra autorità

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti dal D.lgs. 39, nella **fase transitoria**, continueranno ad essere applicate le disposizioni previgenti in materia di abilitazione, di tenuta del Registro e di esercizio dell'attività di revisione contabile.

In particolare, continuano ad essere applicati:

- Il *D.lgs. 88/1992* relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili
- Il *DPR 99/1998* che disciplina le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile
- Il *D.lgs. n. 28/2006* che ha attribuito le competenze sul registro dei revisori all'Ordine dei dottori commercialisti

I principi di revisione

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 39, va sottolineata l'adozione obbligatoria dei "principi di revisione" nello svolgimento della revisione legale.

L'obbligo di osservare un set di principi di revisione è posto a carico di tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dalla loro struttura organizzativa, dalla dimensione o dalla complessità.


In particolare, la revisione legale "è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE" [art. 11, co. 1]

In relazione al set di principi di revisione da adottare, si ritiene che la Commissione europea possa far riferimento ai principi di revisione ISA (International Standard of Accounting) emanati dall'IFAC, principi ampiamente diffusi ed applicati a livello internazionale, dei quali il Comitato europeo aveva già in passato proposto l'adozione.

Disciplina del periodo transitorio:

- fino all'adozione dei principi di revisione internazionali, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob [art. 11 co. 3]
- per l'emanazione di detti principi, le associazioni e gli ordini professionali interessati sottoscrivono una convenzione con il MEF, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi [art. 12, co. 1]
- i principi elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali che sottoscrivono la convenzione devono tener conto di quelli emanati dagli organismi internazionali [art. 12, co. 2]
- i principi di revisione già emanati (alla data di entrata in vigore del d.lgs. 39) ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del TUIF, continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione internazionale adottati dalla Commissione europea [art. 43, co. 3]
- fino alla sottoscrizione della convenzione, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'art. 162 TUIF [art. 43, co. 3]

“Doppio” regime transitorio, che precede il regime ordinario:



Nel periodo di transizione, i principi di revisione adottati ex art. 162 TUIF si applicano soltanto alle revisioni legali svolte dalle società di revisione iscritte nell'Albo speciale Consob di cui all'art. 161 TUIF.

Invece, i principi di revisione emanati fino al 2007 dalla “Commissione Paritetica per i Principi di Revisione” costituita dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, successivamente, dalla

“Commissione per lo Studio e la Statuizione dei Principi di Revisione” del CNDCEC, continuano ad applicarsi alle revisioni legali svolte dalle società di revisione non iscritte nell’Albo Consob di cui all’art. 161 TUIF.

Iscrizione in via provvisoria dei revisori dei Paesi terzi al registro speciale Consob

Un elemento innovativo della nuova disciplina della revisione legale è l’obbligo di iscrizione al Registro di tutti i revisori e gli enti di revisione contabile che effettuano la revisione dei conti di una società con sede in uno Stato non appartenente all’UE.

Si tratta di soggetti che pur non svolgendo attività di revisione legale in Italia, rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o consolidati di una società di un Paese extra UE i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

Nel registro, tali soggetti sono chiaramente indicati come revisori (o enti di revisione) di Paesi terzi e non come soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in Italia.

L’iscrizione nel registro può avvenire soltanto se un ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa **requisiti equivalenti** a quelli nazionali in materia di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni. L’equivalenza è valutata dalla Commissione europea, in cooperazione con gli Stati Membri.

L’art. 43 del decreto 39 stabilisce un **regime transitorio** per l’iscrizione dei revisori dei Paesi terzi; in sostanza, fino alla data di emanazione dei regolamenti del MEF, la Consob provvede all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi in un’apposita sezione dell’albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

La sezione relativa ai revisori extra UE nell’ambito dell’albo speciale è stata già istituita dalla Consob [deliberazione Consob n. 17439 del 27 luglio 2010, pubblicata in GU 12 agosto 2010 n. 187]; si tratta di una sezione **temporanea**, la cui efficacia dovrebbe essere limitata nel tempo protraendosi fino all’istituzione del registro definitivo.

La disciplina transitoria per gli EIP

Fino all’istituzione del registro “unico” dei revisori contabili, resta temporaneamente efficace la disciplina previgente che prevede:

- un Registro dei revisori contabili, previsto dal d.lgs. n. 88/1992 e tenuto dall’Ordine dei commercialisti (d.lgs. n. 28/2006)
- un Albo speciale delle società di revisione abilitate al controllo delle società con titoli quotati nei mercati regolamentati, tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998.

ANTE DECRETO 39	Soggetti abilitati all'esercizio della revisione	Enti tenuti all'obbligo di revisione contabile
Registro ex d.lgs. n. 88/1992	Persone fisiche / società di revisione	Società di capitali (Spa, Sapa, alcune Srl) non comprese nel Dlgs 58/98
Albo speciale ex d.lgs. n. 58/1998	Solo società di revisione	Società emittenti di titoli negoziati in mercati regolamentati

Il decreto 39 ha rimosso la duplicazione dei registri, prevedendo - a regime - un unico registro dei revisori (accentrato presso il Ministero dell'Economia, che svolgerà funzioni di vigilanza) nel quale confluiranno tutti i soggetti già abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi delle disposizioni previgenti.

DECRETO 39 - DISCIPLINA A REGIME	Soggetti abilitati all'esercizio della revisione	Enti tenuti all'obbligo di revisione contabile
Registro dei revisori (art. 2 D.lgs. 39), unico per revisori legali e società di revisione	Persone fisiche e società di revisione	Società di capitali ed Enti di Interesse Pubblico

In base alla nuova disciplina, gli iscritti al nuovo registro (sia persone fisiche che società di revisione) saranno abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione di tutti i soggetti tenuti alla revisione contabile, per cui sarà possibile, in futuro, che un revisore individuale possa essere chiamato a svolgere l'attività di revisione legale anche per un EIP [l'art. 159 del TUIF - di cui il d.lgs. 39 sancisce l'abrogazione - prevedeva che l'incarico potesse essere conferito esclusivamente alle "società di revisione" iscritte all'Albo speciale Consob]

La revisione degli EIP non potrà, invece, essere esercitata dal collegio sindacale, fatti salvi i casi di esenzione previsti con apposito Regolamento (di iniziativa Consob, d'intesa con Banca d'Italia e Isvap) per le società controllate o sottoposte a comune controllo di EIP che non rivestono significativa rilevanza all'interno del gruppo.

Il "perimetro" degli EIP si identifica tendenzialmente con gli emittenti di strumenti finanziari e con le società con titoli negoziati in mercati regolamentati di cui al D.Lgs. 58/98 (TUIF), ma se ne differenzia per l'inclusione di nuovi soggetti (banche, assicurazioni, emittenti valori mobiliari non necessariamente costituiti da azioni, istituti di pagamento...). Rientra, pertanto, nella nozione di EIP una vasta categoria di entità economiche di particolare rilevanza e per le quali è fortemente avvertita l'esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico alla qualità e all'affidabilità dell'informativa finanziaria e contabile.

Disciplina transitoria:

- fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi, i revisori legali e le società di revisione non iscritte nell'Albo speciale CONSOB, non possono effettuare la revisione legale dei conti di imprese qualificate come "Enti di interesse pubblico" [art. 43, co. 5]
- in deroga alla previsione di cui al punto precedente, gli incarichi che nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto conferiti ai sensi dell'art. 2409-quater c.c. proseguono fino alla scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti attuativi [art. 43, co. 6]

Le disposizioni transitorie dettate dal decreto 39 prevedono, dunque, che fino all'emanazione dei decreti attuativi, il conferimento di "nuovi" incarichi di revisione degli EIP può essere affidato esclusivamente alle società di revisione iscritte nell'albo speciale Consob, alle quali dovrebbe essere consentito fin da subito il conferimento di un incarico di revisione della durata di 9 anni.

Per quanto attiene, invece, agli incarichi attualmente in corso e che non sono affidati a società iscritte nell'albo speciale (è il caso delle società che non erano qualificate EIP ai sensi della vecchia disciplina, ma lo sono diventate con la nuova definizione contenuta nel decreto 39 e che hanno conferito incarichi di revisione ai sensi dell'art. 2409-quater c.c.), proseguono nel periodo transitorio fino alla loro naturale scadenza in base alla deroga contenuta nel comma 6.

Competenze del Ministero dell'Economia e delle finanze in materia di vigilanza e disciplina transitoria

Il decreto legislativo 39 stabilisce che l'attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, in possesso dei requisiti previsti e che abbiano svolto il tirocinio ed il successivo esame di abilitazione.

Attualmente il Registro dei revisori contabili ed il Registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; l'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del TUIF è tenuto e vigilato dalla Consob. Tale situazione si protrarrà, in via transitoria, fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto 39.

Compiuta questa transizione, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** assume il ruolo di autorità pubblica responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro, cui spettano numerose funzioni di gestione attiva e di vigilanza sui soggetti che esercitano la revisione legale. In particolare l'articolo 21 del decreto disciplina competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la facoltà di delegare ad enti idonei, in tutto o in parte, i propri compiti (comma 2).

In sostanza, spettano al Ministero dell'Economia una molteplicità di funzioni:

- emanare i regolamenti previsti dal decreto
- tenere il registro dei revisori legali

- indire (due volte l'anno) l'esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della revisione
- vigilare sul rispetto delle disposizioni del decreto 39 da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
- provvedere al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (le società con incarichi negli EIP sono vigilati dalla Consob)
- vigilare sulla formazione continua
- esercitare i poteri sanzionatori
- redigere una relazione annuale sull'attività svolta e sull'esito dei controlli della qualità

Emerge, infine, tra le novità più significative del decreto legislativo 39/2010, l'affidamento al Ministero dell'Economia di una funzione di vigilanza sul **controllo della qualità** degli iscritti al registro dei revisori legali che non svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Tale controllo è svolto da esperti specificamente formati in materia di qualità ed include, tra l'altro, una valutazione della conformità dei principi di revisione adottati, dei requisiti di indipendenza e, nel caso di società di revisione, una verifica del sistema interno di controllo della qualità. La funzione di vigilanza svolta dal Ministero dell'Economia si pone a presidio dell'interesse pubblico ad una revisione legale di elevata ed uniforme qualità.

Organi di revisione interna ed esterna nei modelli societari

Nel quadro delle modifiche apportate al codice civile dal d.lgs. 39/2010, sono state introdotte nel nostro ordinamento sostanziali innovazioni in materia di revisione legale dei bilanci dei diversi "tipi" societari. Si consolida, in particolare, il principio secondo il quale l'attività di revisione legale debba essere svolta da un revisore "esterno" iscritto nell'apposito registro (costituisce la regola per le società di capitali diverse dalle Srl) o, in talune circostanze, essere affidato al collegio sindacale (costituisce la regola per le Srl). Questa prima approssimazione presenta tuttavia numerose eccezioni - legate sia a clausole statutarie che possono disporre diversamente, sia ad espliciti vincoli normativi - che non consentono di tracciare una corrispondenza automatica tra tipo societario [Srl, Spa, società qualificate EIP] ed organo designato allo svolgimento della revisione legale [collegio sindacale, revisore legale, società di revisione].

Occorre, inoltre, evidenziare come nel c.c. alla nozione di "*controllo contabile*" [art. 2409-bis] si sia sostituita quella di "*revisione legale dei conti*" che tende, da un lato, ad aderire più correttamente alla terminologia utilizzata in ambito comunitario (in particolare, la direttiva 2006/43/CE); dall'altro, a qualificare meglio i contenuti dell'attività di revisione (legale), escludendo le revisioni svolte dalle imprese su base volontaria.

La revisione legale nelle diverse tipologie di società di capitali:

- Srl

Di norma, se non ricorrono alcune fattispecie tipiche disciplinate dall'ordinamento, non è obbligatoria né la nomina del collegio sindacale, né quella del revisore per la revisione legale dei conti. L'atto costitutivo della società può comunque prevedere, su base facoltativa, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, disciplinandone competenze e poteri.

In alcune circostanze la Srl è invece obbligata a dotarsi di un collegio sindacale. In particolare, le nuove disposizioni di attuazione della direttiva sulla revisione legale dei conti estendono la platea dei soggetti obbligati alla nomina del collegio sindacale che contemplava, nella vecchia formulazione dell'art. 2477 c.c., i soli casi in cui il capitale sociale della Srl superava quello minimo stabilito per le società per azioni ed il superamento per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi indicati dall'art. 2435-bis, primo comma, c.c..

Il "nuovo" art. 2477 c.c. (come modificato dal D.lgs. 39) amplia le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale ai casi in cui:

- la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti

In tutti i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale la Srl è soggetta alle disposizioni del c.c. previste per le altre società di capitali, incluso l'obbligo di sottoporre i propri bilanci a revisione legale. In questo caso, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale. Se, però, la Srl è qualificata EIP, ovvero è soggetta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore esterno e non al collegio sindacale.

▪ **Altre società di capitali, diverse dalle Srl**

Per le altre società di capitali, diverse dalle Srl e che non sono qualificate EIP, il nuovo art. 2409-bis c.c. stabilisce che la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria ed il relativo esercizio può essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Rispetto alle Srl, in cui in controllo interno è la regola e quello esterno l'eccezione, nelle altre società di capitali (le Spa e le Sapa) l'attività di revisione legale ed il giudizio sulla correttezza, la chiarezza e l'affidabilità del bilancio spettano in via ordinaria a revisori esterni iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto, tuttavia, può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale. In questo caso, la condizione necessaria affinché ciò sia possibile è che i componenti del collegio sindacale siano scelti tra i revisori legali iscritti nel registro.

L'affidamento al collegio sindacale della funzione di revisione legale nelle società per azioni non è peraltro ammessa:

- per le società qualificate come EIP ;

- per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- per le società che adottano un modello di governance di tipo monistico o dualistico.

▪ **Società di capitali (Spa o Srl) qualificate EIP**

Per le società qualificate Enti di Interesse Pubblico l'art. 16, comma 2, del decreto 39 esclude espressamente che la revisione legale possa essere svolta dal collegio sindacale. Il divieto si estende alle società che controllano, sono controllate o sono sottoposte a comune controllo con EIP.

Tale previsione si giustifica con la considerazione che il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" - incaricato di rilevanti funzioni di vigilanza e controllo sul processo di informativa finanziaria e sullo svolgimento della revisione legale dei conti - si identifica, nelle società che adottano sistemi di *governance* tradizionale, proprio con il collegio sindacale [art. 19 del d.lgs. 39], da cui deriva un'oggettiva incompatibilità tra l'esercizio della revisione e l'attività di vigilanza affidata a tale organo.

La Consob, tuttavia, può individuare con regolamento, nell'ambito del gruppo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza e nelle quali la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.

	Obbligo di revisione legale	Revisione affidata al Collegio sindacale	Revisione affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale
Srl	NO salvo casi previsti	In via ordinaria, in tutti i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale (se l'atto costitutivo non dispone diversamente)	Se la Srl è soggetta al bilancio consolidato Se la Srl è qualificata EIP Se lo prevede l'atto costitutivo
Spa	SI	Se previsto dallo statuto ed i componenti del collegio sono iscritti al registro dei revisori Non ammessa: <ul style="list-style-type: none"> - per Spa soggette al consolidato - per Spa qualificate EIP - per Spa che adottano modello monistico o dualistico 	In via ordinaria, se lo statuto non prevede altrimenti Obbligatoria: <ul style="list-style-type: none"> - per Spa soggette al consolidato - per Spa qualificate EIP - per Spa che adottano modello monistico o dualistico
EIP	SI	Mai (eccetto società controllate e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza all'interno del gruppo)	Sempre (eccetto società controllate e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza all'interno del gruppo)